


ATTO DI TRANSAZIONE

Il giorno dodici del mese di luglio dell'anno 2017, in Catania

TRA: "EUROFIERE GROUP s.r.l.", con sede in Catania, Via Canfora 149, P. IVA 04939980878, PEC eurofieregrou@pec.impresecatania.it, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. LANZAFAME Alessandro, nato a Catania il 8.10.1972, residente in Trecastagni (CT), Via Vittorio Emanuele n. 151, cod. fisc. LNZLSN72R08C351G, con il ministero dell'Avv. Giovanni Giuffrida (cod. fisc. GFFGNN66P28C351B) presso il cui studio in Catania, Via Rindone n. 4, elegge domicilio, da una parte; e CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, già PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, con sede in Catania, Via Prefettura, C.F. 00397470873, con il ministero dell'avv. Francesco Ortoleva, (cod. fisc. RTLFCNC57E21C351Z), in persona dell'Avvocato Antonio Salemi, Avvocato Capo dell'Ente che interviene nel presente atto giusta D.D. n. 42 del 17.02.2011 ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale come modificato con deliberazione di G.P. n. 436 del 05.12.2009, domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, in Catania, Via Prefettura n.14, d'ora innanzi Città Metropolitana di Catania, dall'altra.

PREMESSO

Con Decreto Ingiuntivo n° 4169/2014 D.I., n° 9339/2014 R.G., emesso in data 17.9.2014, dal Tribunale di Catania, e depositato in data 18.9.2014, su ricorso proposto dalla Città Metropolitana di Catania, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ortoleva, notificato ad Eurofiere Group s.r.l. in data 17.10.2014, è stato ingiunto alla stessa Società il pagamento della somma di € 26.352,00, per il mancato pagamento della fattura n. 50 del 21.10.2013, emessa dalla Città

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. At the top is a large, stylized signature. Below it is a signature that appears to be 'A. Salemi'. At the bottom right, there are two more distinct signatures or initials.

Metropolitana di Catania, oltre € 1.133,00 per compensi professionali, di cui € 233,00 per spese oltre IVA e C.P.A..

EUROFIERE GROUP s.r.l., per mezzo dell'Avv. Giovanni Giuffrida ha proposto opposizione avverso tale Decreto d'Ingiunzione, con procedimento iscritto al N° 17825/2014 R.G., innanzi al Tribunale di Catania, eccependone la totale erroneità, inammissibilità, illegittimità oltre che infondatezza in fatto ed in diritto, e, più in particolare, ha eccepito la nullità del contratto, perché non esisteva un contratto stipulato *inter partes* che avesse obbligato le parti alla prestazione ed alla controprestazione, e atteso che la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiama *ad substantiam*, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto.


Eurofiere Group s.r.l. ha altresì eccepito il difetto di prova del credito sulla circostanza che non ricorressero i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, atteso che la richiesta dell'emissione dello stesso decreto è fondata esclusivamente sulla copia della fattura commerciale, priva di sottoscrizione, e dunque priva dei requisiti di legge e, pertanto, su documento inidoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e inidonei a fornire la prova del presunto credito ed a tal fine Eurofiere Group s.r.l. ha contestato formalmente la fattura n. 50 del 21.10.2013, emessa dalla Città Metropolitana di Catania e sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo opposto.

Eurofiere Group s.r.l., ha anche eccepito la inesistenza dell'obbligazione pecuniaria, contestando il quantum debeatur, atteso che non sussiste alcun contratto stipulato tra le parti dal quale emerga il diritto della Provincia di Catania al pagamento della somma così come ingiunta.

Infine Eurofiere Group s.r.l. ha eccepito l'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della Città Metropolitana di Catania, nonché il comportamento contrario alla buona fede ed all'affidamento sul buon andamento della P.A., perché con nota di riscontro del 22.10.2013 prot. 64967 la Città Metropolitana di Catania ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione, e tuttavia con lo stesso provvedimento autorizzatorio la città Metropolitana di Catania ha espressamente escluso l'autorizzazione per il montaggio di palchi, strutture a traliccio e/o carichi sospesi.

L'Ente provinciale ha altresì escluso dall'autorizzazione lo spazio destinato a sala bar, il che, secondo Eurofiere Group s.r.l. avrebbe causato un danno considerato che la manifestazione si è tenuta in tono minore rispetto a quanto era stato previsto dagli organizzatori, ed ha risentito della impossibilità di fruire dei servizi minimi di ristoro e della impossibilità per gli operatori di organizzare al meglio l'esposizione delle merci e dei materiali, a cagione della limitata possibilità di montaggio di palchi e strutture, il che avrebbe comportato un notevole decremento patrimoniale in capo alla stessa Eurofiere Group s.r.l. di circa € 30.000,00, oltre al gravissimo danno di immagine provocato a seguito della infausta manifestazione.


Si è costituita in giudizio la CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, ai sensi della L. Reg. Sic. 8/2014, con sede in Catania, Via Prefettura, C.F. 00397470873, con il ministero dell'Avv. Francesco Ortoleva, la quale ha contestato le eccezioni e le difese opposte da Eurofiere Group s.r.l., precisando che nella fattispecie si trattava inequivocabilmente di "concessione in uso temporaneo di spazi espositivi", di proprietà di un ente pubblico, e che la società "Eurofiere Group S.r.l., aveva avuto in concessione temporanea l'utilizzo degli spazi del

Handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

padiglione F1 del Centro Fieristico “Le Ciminiere“ in Catania, in occasione della manifestazione “Saem 2013 – 21° Salone dell’Edilizia del Mediterraneo”, svoltasi dal 20 al 29 ottobre 2013.

La Città Metropolitana di Catania ha quindi dedotto che le modalità di tale utilizzazione di spazi espositivi fossero state dispiegate e conseguentemente accettate, senza riserva alcuna, in forza di un avviso pubblico per la selezione di iniziative fieristiche da svolgersi presso il padiglione fieristico FI del Centro Le Ciminiere di Catania; e che detto avviso era stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito dell’Ente e riportava chiaramente l’ammontare del contributo spesa per l’utilizzo degli spazi fieristici e le modalità per l’utilizzo degli spazi e per il pagamento.

La Città Metropolitana di Catania ha inoltre dedotto che in data 9.8.2012, il legale rappresentante della Eurofiere Group S.r.l., sig. Alessandro Lanzafame, aveva presentato istanza di autorizzazione a svolgere la manifestazione fieristica “Saem 2013” e che quindi Eurofiere Group s.r.l. era pienamente a conoscenza delle condizioni e delle modalità dell’utilizzo di detto spazio, ed in particolare del costo dello stesso, come si evinceva anche dal contenuto della nota del 3.9.2013, con la quale il sig. Lanzafame aveva chiesto al Commissario Straordinario di “poter usufruire di un abbattimento significativo del costo del padiglione fieristico”, stimato in euro 29.402,00, iva inclusa, secondo il tariffario vigente per l’utilizzo di nove giorni complessivi; tale richiesta tra l’altro veniva accolta dall’Ente che operava una riduzione del 20% dell’importo previsto.



La Città Metropolitana di Catania aggiungeva che con nota del 16 ottobre 2013 lo stesso Lanzafame, nella qualità, concordando e pattuendo quindi la somma dovuta chiedeva la possibilità di potere effettuare il pagamento del contributo spese per la fiera SAEM pari a euro 26.352,00, iva compresa, in scadenza il 18.10.2013, entro e non oltre la data del 4.11.2013.

Infine la Città Metropolitana di Catania, per quanto riguarda il presunto danno che avrebbe subito la società Eurofiere Group s.r.l, per il mancato utilizzo del bar e per l'impossibilità di montare palchi e quant'altro, eccepiva che detta pretesa fosse da considerarsi del tutto infondata in fatto ed in diritto.

Ritenuto che all'udienza del 13.02.2017 il Giudice dr. Accardo, dopo aver concesso diversi rinvii, al fine di addivenire ad un bonario componimento del giudizio, invitava le parti ad pervenire ad un accordo transattivo, nella misura dei 2/3 della somma ingiunta, senza interessi.

Che con nota dell'01.03.2017, il procuratore dell'Eurofiere Group s.r.l., inviava un prima proposta transattiva;

Che il procuratore della Città Metropolitana, dopo aver acquisito il parere favorevole del Segretario generale dell'Ente, dott. Ignazio Baglieri e del Dirigente dell'Ufficio competente dott.ssa Diane Litrico, in data 31.05.2017, inviava al procuratore dell'Eurofiere Group s.r.l., una controproposta transattiva, che veniva accettata dallo stesso procuratore, con pec del 06.06.2017.

Quanto sopra premesso le parti sono addivenute a definire bonariamente la vicenda, transigere la pendente lite iscritta al n. 17825/2014 R.G. Tribunale di Catania, e concludere di conseguenza la presente transazione, approvata con



Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 04/07/2017, ai seguenti patti e condizioni.

Articolo 1 – Transazione


EUROFIERE GROUP s.r.l. e la CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, ai sensi dell'art. 1965 c.c., concordano di transigere ogni lite derivante dalla fattispecie sopra descritta e addivengono alle seguenti reciproche

concessioni

- EUROFIERE GROUP, a titolo di transazione, corrisponde alla Città Metropolitana di Catania, la somma complessiva di Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), oltre IVA pari ad euro 3.168,00, con le seguenti modalità:

1. Quanto ad € 4.392,00(IVA compresa) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto intestato alla Provincia Regionale di Catania, entro e non oltre il 31.07.2017;
2. Quanto ad € 4.392,00(IVA compresa), da corrispondersi con bonifico bancario sul conto intestato alla Provincia Regionale di Catania, entro e non oltre il 30.09.2017;
3. Quanto ad € 4.392,00(IVA compresa) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto intestato alla Provincia Regionale di Catania, entro e non oltre il 30.11.2017.
4. Quanto ad € 4.392,00(IVA compresa) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto intestato alla Provincia Regionale di Catania, entro e non oltre il 31.01.2018.

Eurofiere Group s.r.l. si obbliga inoltre al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n° 4169/2014 D.I. in € 1.133,00 per compensi professionali, di cui € 233,00 per spese, oltre spese di registro, da corrispondersi entro e non oltre il 15.07.2017.

The image shows three handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The top signature is a simple, rounded loop. The middle signature is more complex, with several loops and a long horizontal stroke. The bottom signature is a large, stylized 'Z' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

La Città Metropolitana di Catania dichiara di accettare tale somma, alle indicate scadenze, ed al termine del pagamento della rata del 31.01.2018 si obbliga a rilasciare ampia e liberatoria quietanza, a saldo di ogni credito vantato dalla stessa Città Metropolitana per sorte ed interessi relativamente alla fattura n. 50 del 21.10.2013, nella premessa meglio specificati.

- La Città Metropolitana di Catania, sempre a titolo di transazione, rinuncia in favore di Eurofiere Group, che accetta, al Decreto Ingiuntivo n° 4169/2014 D.I., n° 9339/2014 R.G., emesso in data 17.9.2014, dal Tribunale di Catania, e depositato in data 18.9.2014.

- Eurofiere Group sempre a titolo di transazione, rinuncia in favore della Provincia di Catania, alla opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 4169/2014 D.I., n° 9339/2014 R.G., emesso in data 17.9.2014, dal Tribunale di Catania, ed iscritta al N°17825/2014.


Le parti concordano altresì che il detto giudizio iscritto al n° 17825/2014 pendente verrà concordemente rinviato sino al pagamento da effettuarsi il 31.01.2018, con conseguente positiva definizione della questione, senza che alcuno abbia a potervi dare impulso autonomamente.

Le parti convengono che, successivamente all'avvenuto pagamento del 31.01.2018, il detto giudizio non sarà ulteriormente coltivato e quindi abbandonato.

Articolo 2 - Disposizioni comuni

Le parti dichiarano espressamente di avere definito nei termini di cui sopra ogni contrasto in dipendenza dei lavori eseguiti e di non avere al riguardo più nulla a pretendere l'una dell'altra.

I sottoscritti esprimono la propria incondizionata volontà di transigere ogni e qualsiasi controversia tra loro insorta e o insorgenda ed all'uopo rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa, diritto, ragione ed




azione e dichiarano, sempre reciprocamente, accettando le rispettive concessioni formulate, di non aver altro a pretendere in relazione alla menzionata fattispecie.

Articolo 4 – Vincolo di solidarietà

Ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà *ex lege* professionale il presente atto è sottoscritto anche dai difensori delle parti.


Letto, confermato e sottoscritto.



Alessandro Lanzafame n.q.



Avv. Giovanni Giuffrida



Avv. Antonio Salemi n.q.



Avv. Francesco Ortoleva